

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2559

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAIRA, BIASCI, GELPI, STORNELLO, POLIZIO, NUCCI MAURO,  
TISCAR, CAROLI, ALESSI, RENZULLI, FORTUNATO, LUCCHESI,  
NAPOLI, MADAUDO, MASTRANZO, CORRAO, PAGANO, DI MAURO**

Introduzione dell'articolo 43-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia

*Presentata il 22 aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'alto numero dei collaboratori di giustizia, della cui importanza per la lotta alla criminalità organizzata nessuno può dubitare, impone la necessità di introdurre nella legislazione vigente, una apposita norma che regolamenti la rappresentanza e la difesa di detti collaboratori.

È nota la polemica sorta in questi ultimi tempi sui sospetti che la concentrazione della difesa dei collaboratori di giustizia nelle persone di pochi avvocati, e la militanza politica di alcuni di questi, possa interferire, anche involontariamente, sul normale e legittimo corso della giustizia.

Anche il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha avuto modo di esprimere sul punto la necessità di una maggiore attenzione.

Non vi può essere dubbio che una corretta applicazione dei principi di legge imponga che venga dissipato ogni dubbio, anche se infondato, sui rischi di inquinamento nella volontà di pentimento dei collaborato di giustizia e sui pericoli di interferenze nelle loro dichiarazioni. Del resto, nel momento in cui si manifesta la volontà di pentimento dei collaboratori, le dichiarazioni degli stessi dovrebbero es-

sere rese nell'interesse dello Stato che, pertanto, deve operare affinché dette dichiarazioni siano effettivamente rese nel suo superiore interesse e non per intenti personali, per strumentalizzazioni di qualsiasi genere o per « faide » di qualsiasi natura.

Ecco perché, con il pentimento dei collaboratori di giustizia scatta l'interesse dello Stato ad una corretta difesa in giudizio degli stessi, esigenza che trova il massimo della garanzia con la loro difesa da parte della Avvocatura dello Stato.

Eguale, rilevanti, anche se di minor spessore, sono gli aspetti inerenti all'onere finanziario della difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia che, al momento, sono a carico dell'Erario, poiché lo

Stato s'incarica del pagamento delle parcelle ai difensori, a volte senza tener conto delle tariffe forensi.

L'affidamento della difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia all'Avvocatura dello Stato comporta anche l'eliminazione di tali oneri.

È, peraltro, notorio che alcuni difensori dei collaboratori di giustizia, per evitare i rischi di vendette trasversali, sono sottoposti a servizi di scorta e vigilanza da parte dei tutori dell'ordine pubblico. L'affidamento all'Avvocatura dello Stato della difesa in giudizio dei collaboranti, stante la natura impersonale di detto ufficio, dovrebbe evitare anche questi rischi, alleviando il già appesantito servizio di scorta e vigilanza di soggetti a rischio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è inserito il seguente:

« ART. 43-bis. — 1. Dal momento in cui i collaboratori di giustizia, di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, manifestino, in qualsiasi modo, la volontà di collaborare, gli stessi devono essere rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. L'affidamento del mandato ad avvocati di fiducia o di ufficio si intende revocato con l'assunzione della rappresentanza e della difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

2. Dal momento in cui i collaboratori di giustizia di cui al comma 1 abbiano manifestato, in qualsiasi modo, la loro volontà di collaborare, è fatto divieto a chiunque di incontrarli, interpellarli ed interrogarli, anche per motivi inerenti ad indagini e procedimenti giudiziari nei quali detti collaboratori non siano indagati, imputati o parti offese, senza la presenza e l'assistenza degli avvocati dello Stato ».

2. La rubrica del titolo III del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1611 del 1933, è sostituita dalla seguente:

« Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali, degli impiegati e dei collaboratori di giustizia ».